

## DDL "SALVAMARE"

### Proposta di legge finalizzata a promuovere il recupero dei rifiuti in mare

**Bozza del 2 aprile 2019. Testo entrato nel Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019.**

*N.B. Sono riportate in rosso le modifiche rispetto alla [Bozza del 4 febbraio scorso](#).*

La proposta di legge in titolo, di cui siamo riusciti a prendere visione, è diretta ad affrontare la problematica dei rifiuti abbandonati in mare, al fine di contribuire al risanamento degli ecosistemi marini.

Nello specifico il provvedimento si propone di:

- favorire il recupero dei rifiuti accidentalmente pescati e incentivare campagne volontarie di pulizia del mare;
- promuovere l'economia circolare mediante disposizioni dirette a consentire la cessazione della qualifica di rifiuto con riferimento ai rifiuti accidentalmente pescati, o raccolti nell'ambito di campagne di pulizia del mare;
- incentivare campagne di sensibilizzazione.

Si evidenzia che la proposta di legge, così come elaborata nella bozza del 2 aprile, **non reca più l'articolo, presente nella precedente bozza del 4 febbraio scorso, che disponeva restrizioni all'immissione sul mercato di prodotti di plastica monouso.**

#### **Il nuovo testo si compone di 8 articoli.**

**L'articolo 1** definisce le finalità, l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento individuando come obiettivo il risanamento degli ecosistemi marini, la promozione dell'economia circolare e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla necessità di non abbandonare i rifiuti in mare.

A tal fine il ddl disciplina la gestione e il riciclo dei rifiuti raccolti dai pescatori con le reti durante la pesca o volontariamente, ad esempio durante campagne di pulizia del mare. Inoltre disciplina misure atte ad incentivare uso di attrezzature per la pesca realizzate con materiali a ridotto impatto ambientale.

**L'articolo 2** individua le definizioni applicabili rinviando al [d. lgs. n. 182 del 2003](#) e al [d. lgs. n. 152 del 2006](#). Nello stesso articolo sono poi precisate le seguenti definizioni di:

- rifiuti pescati accidentalmente;
- rifiuti raccolti volontariamente;
- campagna di pulizia del mare;
- campagna di sensibilizzazione;
- autorità competente (che **viene individuata nel comune territorialmente competente e non più nell'Autorità del sistema portuale** come previsto dalla precedente bozza);
- soggetto promotore della campagna di pulizia.

**L'articolo 3** individua le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati. In sostanza, i rifiuti raccolti accidentalmente sono equiparati a quelli prodotti dalle navi che vengono depositati presso gli impianti portuali di raccolta come deposito temporaneo.

**Per evitare che i costi di gestione gravino solo sui pescatori e sugli utenti dei porti è previsto che siano coperti da una componente della tariffa relativa al servizio integrato dei rifiuti. Tale modalità di copertura finanziaria è stabilita dall' ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).**

Infine l'ultimo comma dell'articolo prevede sistemi premiali per il comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati.

**L'articolo 4** disciplina le modalità di organizzazione delle campagne volontarie di pulizia del mare per la raccolta dei rifiuti.

**L'articolo 5** attiene alla **promozione dell'economia circolare**. Nello specifico, al fine di promuovere il riciclo della plastica, è attribuito al Ministro dell'Ambiente il potere di stabilire i criteri con cui i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come tali.

**L'articolo 6** prevede la possibilità di organizzare campagne di sensibilizzazione della collettività sulla problematica relativa all'abbandono dei rifiuti in mare.

**L'articolo 7** prevede misure per incentivare gli imprenditori ittici a tenere comportamenti sempre più rispettosi dell'ambiente marino e costiero. In particolare si prevede l'attribuzione di una certificazione ambientale agli imprenditori ittici che si impegnano ad utilizzare attrezzature di ridotto impatto ambientale, che partecipano a campagne di pulizia del mare o che conferiscono rifiuti accidentalmente pescati. Le modalità per il riconoscimento di tale certificazione sono stabilite con decreto dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

**L'articolo 8** prevede la clausola di invarianza finanziaria.